



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
 VISTO il decreto legislativo 30/03/2001 n.165;
 VISTO il vigente C.C.R.L. della Regione Siciliana – personale con qualifiche non dirigenziale – triennio giuridico-economico 2016/2018;
 VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto di lavoro;
 VISTA l'istanza del 28/06/2021, assunta al protocollo generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale il 30/06/2021 al n. 66683, con la quale il Sig. Geraci Mario, nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], in atto in servizio presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, rassegna le proprie irrevocabili dimissioni volontarie a far data dal 01/08/2021;
 VISTO il D.D.G. n. 5954 del 14/12/2020 - annotato dalla competente Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il 11/01/2021 al n. 2564 - con il quale, a decorrere dal 01/01/2021, è stato approvato il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato stipulato tra l'Amministrazione Regionale e il Sig. Geraci Mario con attribuzione della categoria "C" posizione economica "1";
 RITENUTO pertanto di dovere procedere, a decorrere dal 01/08/2021, alla risoluzione del rapporto di lavoro del Sig Geraci Mario, con contestuale cancellazione dal ruolo dell'Amministrazione Regionale dello stesso per dimissioni volontarie, con la sottoelencata anzianità di servizio:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 01/01/2021 al 31/07/2021	0	7	0
Totale	0	7	0

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono trascritte e riportate, a decorrere dal 01/08/2021 il rapporto di lavoro del Sig. Geraci Mario nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], categoria "C" posizione economica "1", è risolto e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza per dimissioni volontarie senza diritto a pensione.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 20 LUG. 2021

F.to **IL DIRIGENTE GENERALE**
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
F.to **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
G.G. Palagonia

